

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, che prevede che l'erogazione in anticipazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è di norma prevista in misura del 30 per cento, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO il decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, recante, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno, tra l'altro, degli IPCEI c.d. “ME/CT”, notificato con SA.101186 e “Cloud” notificato con SA.102519, utilizzando le risorse della Misura M4C2-I2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTI i decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2023 e 23 febbraio 2024, destinati all'attuazione degli interventi del Fondo IPCEI attivati dal decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, rispettivamente per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI c.d. “ME/CT”, notificato con SA.101186 (anche IPCEI Microelettronica 2), e “Cloud” notificato con SA.102519 (anche IPCEI Infrastrutture e servizi cloud);

VISTO l'articolo 6, comma 9, del predetto decreto 27 giugno 2022 che prevede che, laddove indicato nei provvedimenti di attuazione dei relativi interventi del Fondo IPCEI di cui all'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto, la prima erogazione può essere disposta nei casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare;

VISTO altresì l'articolo 6, dei predetti decreti direttoriali 4 settembre 2023 e 23 febbraio 2024, che prevedono:

- al comma 7 che, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 6, comma 9, del decreto 27 giugno 2022 per un importo non superiore al 10 per cento del totale delle agevolazioni concesse a valere sul PNRR, in coerenza con i vincoli generali previsti nell'ambito di tale Programma;



- al comma 7bis che, dietro adeguata motivazione preliminare del soggetto beneficiario, presentata prima della richiesta di erogazione in anticipazione e comunque non oltre 30 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni, l'anticipazione di cui al comma 7 può eccedere, previa approvazione del *Ministero*, il 10 per cento del totale delle agevolazioni concesse a valere sul *PNRR* nel caso di iniziative che generino un fabbisogno finanziario anticipato ovvero ai fini del rispetto del valore attuale netto di aiuto autorizzato, comunque non oltre l'importo massimo del 40 per cento del totale delle agevolazioni concesse a valere sul *PNRR* e nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato come previsto dall'articolo 6, comma 9, del *decreto ministeriale*;

TENUTO CONTO che, come indicato dai predetti decreti direttoriali 4 settembre 2023 e 23 febbraio 2024, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy opera, negli ambiti di propria competenza, in qualità di soggetto attuatore della Misura M4C2-I2.1, che si configura a titolarità;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle procedure agevolative di cui ai predetti decreti direttoriali 4 settembre 2023 e 23 febbraio 2024 attuate dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese per il finanziamento dei progetti che concorrono alla realizzazione degli IPCEI Microelettronica 2 e IPCEI Cloud, sono emerse esigenze prospettiche di cassa eccedenti la percentuale massima del 10 per cento suddetta, tenuto conto delle caratteristiche dei progetti approvati, dei piani finanziari delle imprese beneficiarie autorizzati dalla Commissione europea agli aiuti di Stato ovvero di quelli degli organismi di ricerca, agevolabili al di fuori del campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato per il sostegno di attività prevalenti di natura non economica sulla base del massimale individuato in sede di selezione;

RITENUTO NECESSARIO, in ragione dell'entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, disporre le condizioni per l'erogazione in anticipazione per la percentuale del 30 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del predetto decreto-legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 Serie Generale del 1° dicembre 2023, che reca il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy";

VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 10 gennaio 2024, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe BRONZINO a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

DECRETA:

Articolo unico

1. All'articolo 6 del decreto direttoriale 4 settembre 2023 e del decreto 23 febbraio 2024 richiamati in premessa, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:



“7-bis. Dietro richiesta del soggetto beneficiario, la prima erogazione di cui al comma 7 può essere disposta in applicazione delle disposizioni di legge introdotte dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, per un importo fino al 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse al momento della richiesta, nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato come previsto dall’articolo 6, comma 9, del *decreto ministeriale*.”

Roma, 27 marzo 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe BRONZINO